

MODULARIO
T. - R.G.S. - 2607



CIRCOLARE N. 62

24 LUG. 1997
Roma

Ministero del Tesoro

RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPettorato GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI
DEL PERSONALE E DEGLI STUDI

All' Ispettorato Generale
di Finanza
S.E.D.E.

Divisione U.O.C.
Prot. N. 064382 Allegati
179198

Risposta a nota del

OGGETTO : Orario di servizio e orario di lavoro

All'Ispettorato Generale del Bilancio
S E D E

All'Ispettorato Generale per gli Ordinamenti del Personale
S E D E

All'Ispettorato Generale per gli Affari Economici
S E D E

All'Ispettorato Generale per la Finanza del Settore Pubblico Allargato
S E D E

All'Ispettorato Generale per l'Amministrazione del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie
S E D E

A tutte le divisioni dell'I.G.A.G.
All'Ufficio Studi
S E D E

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - S. : Se prega trattare con ogni lettera conuale, argomentando i indirizzi nella risposta al N. di Prot. della Direzione o vice, si risponde.

Come è noto, in attuazione delle norme recate nell'articolo 22 della legge 24 dicembre 1994, n. 724 e delle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica - con la circolare n. 7 del 24 febbraio 1995, lo scrivente ha provveduto, con ordine di servizio del 9 maggio 1995, allegato alla circolare n. 25 emanata in pari data previo esame congiunto con le OO.SS., ad articolare su cinque giornate lavorative i regimi di orario di servizio, di orario di lavoro e di orario di apertura al pubblico osservati dagli uffici ubicati in Roma, nel palazzo demaniale di via XX Settembre n. 97, prevedendo, tra l'altro, nei due giorni previsti per il completamento dell'orario settimanale d'obbligo effettuate da ciascun dipendente, l'interruzione in ragione di trenta minuti giornalieri, decorrenti dalle ore 14.00, tra le prestazioni lavorative rese nelle ore antimeridiane e in quelle pomeridiane.

Sulla tematica sono intervenuti, successivamente, l'articolo 19 del vigente C.C.N.L. del personale appartenente al comparto dei Ministeri, l'accordo sottoscritto in data 14 novembre 1995 dall'A.R.A.N. e dalle OO.SS. che ha introdotto alcune integrazioni e correttivi ai regimi di orario osservati dalle Amministrazioni statali, l'accordo del 30 aprile 1996 che ha definito i criteri per la concessione dei buoni pasto, nonché l'articolo 6 del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79.

Tanto premesso e tenuto anche conto delle difficoltà organizzative riscontrate in sede di prima applicazione dei suindicati nuovi regimi di orario, si ritiene opportuno introdurre una fascia di flessibilità di ulteriori trenta minuti, compresi tra le ore 14.30 e le ore 15.00, per consentire al personale la possibilità di consumare il pasto in tempi più congrui.

A tale riguardo corre l'obbligo di precisare che il tempo non lavorato nel predetto arco temporale sarà recuperato in un'unica soluzione e nella stessa giornata di fruizione mediante posticipazione dell'orario di uscita.

La divisione 1.4. è invitata ad adottare tutte le iniziative occorrenti per l'eventuale adeguamento della procedura C.A.R.P. attualmente gestita.

L'Ispettore Generale Capo

VISTO:
Il Ragioniere Generale dello Stato

M. Mondini

[Handwritten signature]